COMUNE DI FIRENZE

# ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2020/00223**
Del: **19/04/2020**
Esecutiva da: **19/04/2020**
Proponente: **Direzione Ufficio del Sindaco**

**OGGETTO:**
Attuazione delle Ordinanze n. 26/2020 e n. 38/2020 della Regione Toscana in materia di obblighi per cittadini ed esercizi commericali per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19

Il SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del

27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Toscana è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto, in particolare, l'articolo 3 del sopracitato d.l.19/2020 che prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i D.P.C.M. adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 6 aprile 2020, che ha disposto, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica, e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici o aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. precisando che dette disposizioni non si applicano ai bambini fino a 6 anni ed alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;

Considerato che la predetta Ordinanza n. 26/2020 ha affidato ai comuni la distribuzione, mediante consegna ai nuclei familiari, delle mascherine fornite dalla Regione stessa in proporzione al numero degli abitanti, stabilendo altresì che l'obbligo di indossare le medesime, nei casi previsti, ha validità, per ciascun comune, a decorrere dalla data in cui l'ente locale avrà provveduto al completamento della distribuzione, previa pubblicazione della decorrenza sul proprio sito istituzionale nonché diffusione alla cittadinanza tramite gli ordinari canali di comunicazione di protezione civile;

Considerato, altresì, che la predetta Ordinanza n. 26/2020 ha disposto che l'obbligo di indossare le mascherine nei casi previsti ha comunque validità sull'intero territorio regionale a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di adozione dell'Ordinanza stessa, e che tale termine è stato successivamente prorogato con Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 35 del 14 aprile 2020 tenendo conto delle disposizioni del sopravvenuto D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il quale adotta una serie di misure, in particolare confermando fino al 3 maggio 2020 il blocco di tutte le attività produttive salvo quelle autorizzate ed il cd. lock down, ovvero il confinamento dei cittadini nelle rispettive abitazioni fatte salve le uscite per motivi di lavoro, di salute o per altre necessità urgenti;

Considerato che le misure adottate sia al livello nazionale che al livello regionale (ammissibili, come nel caso specifico, se più restrittive) mirano a ridurre il contagio e quindi al contenimento ed al progressivo esaurimento dell'epidemia;

Considerato che, in attuazione della suddetta Ordinanza n. 26/2020:

- ad oggi, il Comune di Firenze, tramite le associazioni di volontariato collaboranti col sistema di protezione civile e grazie all'impiego massiccio di dipendenti comunali, per la maggior parte volontari, ha operato la distribuzione delle mascherine alla popolazione residente (741 mila mascherine per oltre 189 mila famiglie) ed ha poi provveduto anche alla distribuzione alle persone temporaneamente dimoranti in città;

- le operazioni di distribuzione delle mascherine proseguiranno intensamente fino al 19 aprile 2020, al fine di dotare del dispositivo di protezione la generalità dei cittadini prima della decorrenza della cogenza dell'obbligo;

- la distribuzione delle mascherine proseguirà anche dopo tale data, nei confronti di coloro i quali (per irreperibilità, mancanza di cassette postali, impossibilità di accesso alla residenza o al domicilio indicati, o altre cause di carattere operativo) non ne avessero potuto beneficiare, fino ad esaurimento delle scorte;

Considerato che, comunque, qualora non sia stato possibile provvedere alla consegna delle mascherine attraverso la distribuzione “porta a porta”, ogni cittadino ha la facoltà di richiedere la consegna dei dispositivi spettanti, mediante compilazione di un modulo già disponibile sul sito ufficiale del Comune di Firenze;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione all’Ordinanza n. 26/2020 anche nella parte in cui demanda ai Comuni l’onere di rendere noto alla cittadinanza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e tramite gli ordinari canali di comunicazione di protezione civile, la data di entrata in vigore dell’obbligo di indossare le mascherine nelle condizioni stabilite;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020, che prevede, tra l’altro, misure di contenimento comportanti adempimenti significativi per gli esercizi commerciali, sia per quanto concerne la tutela dei lavoratori impiegati negli esercizi, a carico dei rispettivi datori di lavoro, sia per quanto concerne l’imposizione di misure organizzative ed igienico sanitarie riguardanti l’accesso della clientela e dei relativi obblighi di informazione e comunicazione;

Considerato che, tra le misure concernenti i comportamenti che i clienti devono osservare, l’Ordinanza n. 38/2020 dispone, in particolare, quanto segue: <<l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso (…) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri (…) l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti (…) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia (…) nei mercato all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso>>;

Considerato che dette misure di prevenzione igienico sanitarie, anche se più puntuali e rigorose, risultano analoghe a quelle stabilite dall’allegato 4 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, rispetto alle quali l’art. 3, comma 1, lettera d), dispone che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, anche presso gli esercizi commerciali;

Ritenuto pertanto opportuno comunicare alla cittadinanza, contestualmente alla data di entrata in vigore dell’obbligo di indossare le mascherine, anche il contenuto delle predette misure regionali riguardanti i comportamenti che i clienti devono osservare nell’accesso agli esercizi commerciali, in quanto funzionalmente collegate, utilizzando a tal fine un'unica locandina esplicativa;

Visti gli artt. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000 e 32 della legge 833/1978;

DISPONE

Le operazioni di distribuzione delle mascherine proseguiranno fino a tutto il giorno 19 aprile 2020 ed entro tale data si intenderanno completate, ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 e n. 35 del 14 aprile 2020, salve le successive consegne fino ad esaurimento delle scorte, e conseguentemente

ORDINA

1) l'obbligo di indossare le mascherine di cui all' ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 entrerà in vigore, nel territorio del Comune di Firenze, a partire dal giorno 20 aprile 2020;

2) A partire da tale data è fatto obbligo a tutti gli esercizi commerciali la cui apertura è autorizzata e che sono tenuti ad osservare le misure di prevenzione igienico sanitarie disposte dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 di affiggere la locandina esplicativa allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in tutti gli spazi chiusi o aperti in cui accede il pubblico.

3) La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio;

4) Di dare massima diffusione con tutti i canali istituzionali della presente ordinanza e della locandina allegato A;

5) Di partecipare il presente provvedimento:

- al Corpo Polizia Municipale, affinché vigilino sull'osservanza della presente;

- alla Regione Toscana;

-alla Prefettura di Firenze;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di efficacia del presente atto.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

**- LOCANDINA**

**Firenze, lì 19/04/2020**

**Sottoscritta digitalmente da**
**Sindaco**
**Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 19/04/2020